

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1715

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1993

---

Modifica dell'articolo 335 del codice di procedura penale

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2, comma 1, n. 35), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale», prevede l'«obbligo del pubblico ministero di iscrivere immediatamente la notizia del reato ed il nominativo di ogni persona alla quale il reato è attribuito in apposito registro custodito negli uffici della procura della Repubblica o della pretura». Prevede, altresì, il «divieto di comunicare le iscrizioni di cui sopra fino all'assunzione della qualità di imputato ai sensi del numero 36)».

In fedele attuazione di tale direttiva il nuovo codice di procedura penale all'articolo 335 ha sancito:

«1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. È vietata la comunicazione delle iscrizioni previste dai commi 1 e 2 fino quando la persona alla quale il reato è attribuito non abbia assunto la qualità di imputato».

Il comma 3 dell'articolo sopra trascritto con l'espresso, inequivoco divieto di ogni comunicazione, ha suscitato problemi specie presso quelle procure della Repubblica ove più rigorosa ne è seguita l'applicazione

ed i problemi attengono alla sostanziale impossibilità, da parte della persona sottoposta alle indagini, di svolgere qualsiasi attività difensiva nella delicata fase delle indagini. E detto divieto, se pure si giustifica rispetto a terzi - anche se la prassi ha dimostrato quanto proprio ai terzi (giornalisti, eccetera) sia agevole e ricorrente l'accesso a tali comunicazioni vietate - non sembra possa trovare fondata motivazione nei confronti dell'indiziato o, noi aggiungiamo, della parte lesa. A suffragare questa interpretazione stanno un argomento logico ed un argomento giuridico-formale.

Il primo deriva dalla accresciuta gamma di interventi e garanzie assicurata dal nuovo codice di procedura penale alla difesa dell'indagato e dell'imputato e, quindi, dall'impossibilità o, almeno, dall'incoerenza di negare a questo soggetto l'informativa prioritaria ed essenziale relativa, appunto, all'esistenza di indagini; ciò per rendere concreto l'esercizio dell'anzidetto diritto di difesa proprio nella delicata fase dello svolgimento delle indagini e senza attendere, perciò, il sorgere del procedimento penale e, quindi, l'assunzione della qualità di imputato.

L'argomento giuridico-formale si ricava dallo spirito e dalla lettera dell'articolo 61 del codice di procedura penale che recita:

«1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito».

Ora, se questo diritto è riconosciuto, occorre anche prevederne e garantirne l'esercizio; e ciò trova un ulteriore rafforzamento nella circostanza che il pubblico ministero, nello svolgere o nel delegare le

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indagini, ha il dovere di acquisire elementi di responsabilità, ma anche di innocenza dell'indagato. E perchè questo avvenga appare innegabilmente essenziale che l'indagato o la parte lesa, che «suppongano» questa loro qualità ed intendano esercitare i diritti loro riconosciuti dalla legge, ricevano dall'apposito ufficio le necessarie, essenziali notizie risultanti dal registro.

\* \* \*

Questo problema, i cui risvolti pratici ma anche di natura costituzionale non possono essere sottovalutati, ha di recente determinato incomprensioni tra magistratura e foro come comprova il «conflitto» insorto a Napoli tra le rappresentanze forensi e la procura della Repubblica.

Per concorrere a fare chiarezza su questo delicato snodo procedimentale e per concorrere ad eliminare ogni contenzioso interpretativo suscettivo di intaccare la necessaria serenità che deve presiedere e guidare il pur dialettico rapporto che naturalmente insorge in ogni «lite processuale», si propone la modifica dell'articolo 335 del codice di procedura penale precisando che il divieto della comunicazione non può valere nei confronti dell'indagato o della parte lesa o di chi ne sia e se ne dichiarati difensore.

Al fine di evitare usi illegittimi o distorti della comunicazione, si prevede che della relativa richiesta e della persona che la avanza sia fatta annotazione sul registro.

Si confida che, con ogni migliorativo contributo, il Senato approvi il presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 335 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«4. La comunicazione di cui al comma 3 è in ogni tempo consentita solo nei confronti della persona sottoposta alle indagini, della parte lesa e dei rispettivi difensori all'uopo delegati. Della comunicazione resa è riportata annotazione sul registro delle notizie di reato».